

INDICE

LIBRO QUARTO DEI PROCEDIMENTI SPECIALI

Titolo I DEI PROCEDIMENTI SOMMARI

CAPO III DEI PROCEDIMENTI CAUTELARI

Sezione II Del sequestro

Art. 670 – Sequestro giudiziario di MARCO GIACOMELLI.....	p.	5
A. PREMESSE GENERALI	»	6
1. Previsione di due figure distinte: il sequestro di beni (n. 1) e il sequestro di prove (n. 2)	»	6
2. Elementi in comune e differenze	»	6
3. Finalità e funzioni	»	7
4. Effetti: del sequestro di beni (n. 1) e del sequestro di prove (n. 2)	»	9
5. Natura conservativa ai fini del regime <i>ex art. 669 octies</i> c.p.c.	»	15
B. DISCIPLINA DEL SEQUESTRO DI BENI (n. 1).....	»	17
B.1. SCOPO DELLA NORMA.....	»	17
6. Scopo del sequestro di beni (n. 1)	»	17
B.2. ANALISI DELLA DISPOSIZIONE	»	17
7. La controversia sulla proprietà o sul possesso	»	17
8. Il <i>fumus boni iuris</i> (n. 1).....	»	27
9. L'opportunità di provvedere alla custodia o alla gestione temporanea: il <i>periculum in mora</i> (n. 1)	»	29
10. Beni mobili o immobili, aziende e altre universalità di beni	»	35
C. DISCIPLINA DEL SEQUESTRO DI PROVE (n. 2)	»	51
C.1. SCOPO DELLA NORMA.....	»	51
11. Scopo del sequestro di prove (n. 2).....	»	51
C.2. ANALISI DELLA DISPOSIZIONE	»	52
12. La controversia sul diritto alla esibizione o alla comunicazione.....	»	52
13. Il <i>fumus boni iuris</i> (n. 2).....	»	60

14. L'opportunità di provvedere alla custodia temporanea: il <i>periculum in mora</i> (n. 2)	p.	62
15. Libri, registri, documenti modelli o campioni e ogni altra cosa da cui si pretende desumere elementi di prova	»	64
D. CONCORSO E/O RAPPORTI CON ALTRI ISTITUTI	»	66
16. Concorso con il sequestro conservativo	»	66
17. Conversione tra sequestro giudiziario e conservativo	»	67
18. Provvedimenti d'urgenza	»	67
19. Procedimento di dichiarazione di fallimento	»	69
20. Procedimento di concordato preventivo	»	69
21. Esecuzione forzata	»	70
22. Procedimento di inventario	»	70
23. Sequestro convenzionale <i>ex artt.</i> 1798 ss. c.c.	»	70
Art. 671 – Sequestro conservativo		
di MARCO GIACOMELLI e BEATRICE ZUFFI	»	71
A. PREMESSE GENERALI	»	72
1. Funzione	»	72
2. Effetti	»	76
3. Natura conservativa ai fini del regime <i>ex art.</i> 669 <i>octies</i> c.p.c.	»	82
B. SCOPO DELLA NORMA	»	82
4. Scopo del sequestro conservativo	»	82
C. ANALISI DELLA DISPOSIZIONE	»	83
C.1. PRESUPPOSTI	»	83
5. Istanza del debitore	»	83
6. Il diritto da cautelare	»	83
7. Il <i>fumus boni iuris</i>	»	91
8. Il timore di perdere la garanzia del proprio credito: il <i>periculum in mora</i>	»	97
9. Il provvedimento autorizzativo	»	111
C.2. OGGETTO	»	112
10. Beni mobili o immobili del debitore o somme e cose a lui dovute	»	112
11. Nei limiti in cui la legge ne permette il pignoramento: il rapporto con l'espropriazione	»	121
D. SEQUESTRO C.D. «PRESSO SE STESSO» (O «IN MANI PROPRIE DEL CREDITORE»)	»	122
12. Il sequestro presso se stesso	»	122
E. CONCORSO E/O RAPPORTI CON ALTRI ISTITUTI	»	124
13. Concorso con altre misure cautelari, in particolare con il sequestro giudiziario	»	124
14. Conversione tra sequestro giudiziario e conservativo	»	125
15. Altri strumenti idonei ad assicurare al creditore la garanzia patrimoniale: <i>a)</i> nomina di un curatore speciale per il compimento di atti urgenti; <i>b)</i> l'inibitoria di atti di gestione; <i>c)</i> sospensione degli amministratori in carica e/o nomina di amministratori giudiziari	»	126
16. Credito assistito da garanzie o privilegi	»	126
17. Disponibilità di un titolo esecutivo	»	126
18. Cumulo di strumenti cautelare ed esecutivo	»	128
19. Concorso con il sequestro convenzionale	»	130
20. Concorso con il sequestro <i>ex art.</i> 156, 6° co., c.c. e con quello <i>ex art.</i> 8, ult. co., l. divorzio	»	130

21. Sequestro a favore locatore di immobili <i>ex art. 2764, ult. co., c.c.</i>	p. 131
22. Procedure concorsuali	» 132
23. Eredità giacente	» 134
24. Procedimento sommario societario <i>ex art. 19, d.lg. n. 5/2003</i>	» 134
25. Procedimento sommario di cognizione	» 135
F. SEQUESTRO CONSERVATIVO IN PENDENZA DI AZIONE CIVILE NEL PROCESSO PENALE	» 135
26. Sequestro conservativo in pendenza di azione civile proposta nel processo penale	» 135
G. PROFILI DI DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA. CENNI	» 137
27. Profili di diritto dell'Unione Europea. Cenni	» 137
Art. 672 – [Sequestro anteriore alla causa]	» 141
Art. 673 – [Sequestro in corso di causa]	» 142
Art. 674 – [Cauzione]	» 142
Art. 675 – <i>Termine d'efficacia del provvedimento</i> di MARCO GIACOMELLI	» 143
A. PREMESSE GENERALI	» 143
1. <i>Ratio</i> della norma	» 143
2. Funzione della norma	» 143
3. Vigenza della norma	» 144
B. SCOPO DELLA NORMA	» 148
4. Scopo del termine d'efficacia	» 148
C. ANALISI DELLA DISPOSIZIONE	» 148
C.1. IL <i>DIES A QUO</i>	» 148
5. La decorrenza del termine iniziale	» 148
C.2. IL <i>DIES AD QUEM</i>	» 150
6. La mancata esecuzione del provvedimento nel termine: la perenzione	» 150
7. L'esecuzione tempestiva del provvedimento	» 151
C.3. LA PERDITA DI EFFICACIA DEL PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO DEL SEQUESTRO	» 153
8. Le cause di inefficacia	» 153
9. Il procedimento per la dichiarazione di inefficacia	» 154
Art. 676 – <i>Custodia nel caso di sequestro giudiziario</i> di MARCO GIACOMELLI e ANDREA PAOLETTI	» 156
A. SCOPO DELLA NORMA	» 156
B. NATURA E FUNZIONI DELLE ATTIVITÀ DEMANDATE AL CUSTODE	» 156
C. ANALISI DELLA DISPOSIZIONE	» 158
1. «Nel disporre il sequestro giudiziario, il giudice nomina il custode»	» 158
2. «stabilisce i criteri e i limiti dell'amministrazione delle cose sequestrate e le particolari cautele idonee a render più sicura la custodia e a impedire la divulgazione dei segreti»	» 164
3. «Il giudice può nominare custode quello dei contendenti che offre maggiori garanzie e dà cauzione»	» 176
4. «Il custode della cosa sequestrata ha gli obblighi e i diritti previsti negli articoli 521, 522 e 560»	» 177

Art. 677 – Esecuzione del sequestro giudiziario	
di MARCO GIACOMELLI e ANDREA PAOLETTI	p. 183
A. SCOPO E FUNZIONE DELLA NORMA.....	» 184
B. I PROFILI DI SPECIALITÀ DELLA NORMA IN COMMENTO.....	» 184
C. ANALISI DELLA DISPOSIZIONE.....	» 185
1. «Il sequestro giudiziario si esegue a norma degli articoli 605 e seguenti, in quanto applicabili»	» 185
2. (<i>Segue</i>). «omessa la notificazione del precetto per consegna o rilascio nonché la comunicazione di cui all'articolo 608, primo comma»	» 186
3. «L'articolo 608, primo comma, è applicabile se il custode sia persona diversa dal detentore»	» 188
4. «Il giudice, col provvedimento di autorizzazione del sequestro o successivamente, può ordinare al terzo detentore del bene sequestrato di esibirlo o di consentire l'immediata immissione in possesso del custode. Al terzo si applica la disposizione dell'articolo 211»	» 191
D. DIFFICOLTÀ NEL CORSO DELL'ESECUZIONE E CONTESTAZIONI OD OPPOSIZIONI FORMULATE DALLA PARTE DESTINATARIA DELLA MISURA CAUTELARE AUTORIZZATA OD INCISA DALLA SUA ATTUAZIONE	» 193
E. LA POSIZIONE DEI TERZI ESTRANEI PREGIUDICATI DALLA STESSA AUTORIZZAZIONE DEL SEQUESTRO CONSERVATIVO O DALLA SUA ATTUAZIONE IN CONCRETO.....	» 198
F. MODALITÀ DI ATTUAZIONE IN CONCRETO DEL SEQUESTRO GIUDIZIARIO.....	» 205
 Art. 678 – Esecuzione del sequestro conservativo sui mobili	
di MARCO GIACOMELLI e ANDREA PAOLETTI	» 218
A. SCOPO E FUNZIONE DELLA NORMA.....	» 219
B. SULLE FORME, SULLA COMPETENZA E SULLE TEMPISTICHE IN GENERALE PER L'ATTUAZIONE DEL SEQUESTRO CONSERVATIVO	» 220
C. ANALISI DELLA DISPOSIZIONE.....	» 224
1. «Il sequestro conservativo sui mobili e sui crediti si esegue secondo le norme stabilite per il pignoramento presso il debitore o presso terzi»	» 224
2. «In quest'ultimo caso il sequestrante deve, con l'atto di sequestro, citare il terzo a comparire davanti al tribunale del luogo di residenza del terzo stesso per rendere la dichiarazione di cui all'articolo 547. Il giudizio sulle controversie relative all'accertamento dell'obbligo del terzo è sospeso fino all'esito di quello sul merito, a meno che il terzo non chieda l'immediato accertamento dei propri obblighi»	» 232
3. «Se il credito è munito di privilegio sugli oggetti da sequestrare, il giudice può provvedere nei confronti del terzo detentore, a norma del secondo comma dell'articolo precedente»	» 241
D. SULLA CUSTODIA DEI BENI SOTTOPOSTI ALLA MISURA CAUTELARE.....	» 241
E. DIFFICOLTÀ NEL CORSO DELL'ESECUZIONE E CONTESTAZIONI OD OPPOSIZIONI FORMULATE DALLA PARTE DESTINATARIA DELLA MISURA CAUTELARE AUTORIZZATA OD INCISA DALLA SUA ATTUAZIONE	» 244
F. LA POSIZIONE DEI TERZI ESTRANEI PREGIUDICATI DALLA STESSA AUTORIZZAZIONE DEL SEQUESTRO CONSERVATIVO O DALLA SUA ATTUAZIONE IN CONCRETO.....	» 249
 Art. 679 – Esecuzione del sequestro conservativo sugli immobili	
di MARCO GIACOMELLI e ANDREA PAOLETTI	» 255
A. SCOPO E FUNZIONE DELLA NORMA.....	» 255

B. ANALISI DELLA DISPOSIZIONE	p. 256
1. «Il sequestro conservativo sugli immobili si esegue con la trascrizione del provvedimento presso l'Ufficio del conservatore dei registri immobiliari del luogo in cui i beni sono situati»	» 256
2. «Per la custodia dell'immobile si applica la disposizione dell'art. 559»	» 261
Art. 680 – [Convalida del sequestro autorizzato anteriormente alla causa]	» 266
Art. 681 – [Convalida del sequestro autorizzato in corso di causa]	» 266
Art. 682 – [Decisione separata sulla convalida]	» 267
Art. 683 – [Inefficacia del sequestro]	» 267
Art. 684 – <i>Revoca del sequestro</i> di MARCO GIACOMELLI	» 268
A. SCOPO DELLA NORMA	» 268
B. ANALISI DELLA DISPOSIZIONE	» 268
1. Ambito di applicazione	» 268
2. Natura dell'istituto	» 268
3. Modalità della cauzione	» 270
4. La disciplina del "procedimento" ex art. 684 c.p.c.	» 272
5. Il criterio di commisurazione dell'entità della cauzione	» 273
6. Il provvedimento del giudice	» 275
7. I rimedi contro la decisione	» 275
8. I rapporti con l'art. 669 <i>decies</i> c.p.c.	» 276
Art. 685 – <i>Vendita delle cose deteriorabili</i> di MARCO GIACOMELLI	» 277
A. SCOPO E FUNZIONE DELLA NORMA	» 278
B. ANALISI DELLA DISPOSIZIONE	» 278
1. Beni deteriorabili	» 278
2. Effetti della vendita	» 278
3. Ambito di applicazione	» 279
4. L'ordine di vendita	» 279
5. Competenza	» 280
Art. 686 – <i>Conversione del sequestro conservativo in pignoramento</i> di MARCO GIACOMELLI	» 280
A. SCOPO DELLA NORMA	» 280
B. ANALISI DELLA DISPOSIZIONE	» 281
1. Ambito di applicazione	» 281
2. I provvedimenti che determinano la conversione	» 282
3. Gli adempimenti formali richiesti dall'art. 156 disp. att. c.p.c. e il momento della conversione	» 285
4. Il rimedio contro l'inosservanza delle forme prescritte	» 288
5. Effetti della conversione	» 290
6. Intervento del sequestrante nell'esecuzione	» 292
7. L'art. 156 <i>bis</i> disp. att. c.p.c.	» 294

Art. 687 – Casi speciali di sequestro	
di MARCO GIACOMELLI.....	p. 296
A. PREMESSE GENERALI E SCOPO DELLA NORMA.....	» 296
1. Natura e finalità dell'istituto.....	» 296
2. Scopo della norma.....	» 298
B. AMBITO DI APPLICAZIONE E LEGITTIMAZIONE. ANALISI DELLA DISPOSIZIONE.....	» 298
3. Legittimazione e ambito di applicazione.....	» 298
4. Casi di legittimazione del debitore.....	» 299
5. Casi di legittimazione del creditore.....	» 306
6. Sequestro liberatorio disposto d'ufficio.....	» 306
7. Ambito di applicazione: casi particolari.....	» 307
C. PRESUPPOSTI.....	» 308
8. L'offerta o messa a disposizione del creditore.....	» 308
9. L'esistenza della controversia.....	» 308
10. Il <i>fumus boni iuris</i> e il <i>periculum in mora</i>	» 310
D. DISCIPLINA.....	» 311
11. Applicabilità del procedimento cautelare uniforme.....	» 311
12. Applicabilità delle norme specificamente dettate per i sequestri.....	» 312
13. Modalità di attuazione.....	» 313

Sezione III
**Dei procedimenti di denuncia di
nuova opera e di danno temuto**

Art. 688 – Forma dell'istanza	
di CLAUDIO CONSOLO, MARCO GIACOMELLI e FEDERICA GODIO.....	» 314
A. PROFILI GENERALI.....	» 315
1. Cenni storici.....	» 315
2. Evoluzione della disciplina nel vigore del codice di procedura civile del 1942.....	» 316
3. Rilevanza dell'autonoma previsione delle azioni di nunciazione.....	» 320
B. SCOPO DELLA NORMA.....	» 320
C. ANALISI DELLA DISPOSIZIONE.....	» 327
4. «La denuncia di nuova opera o di danno temuto».....	» 327
5. «[La denuncia di nuova opera o di danno temuto] si propone con ricorso al giudice competente a norma dell'art. 21».....	» 355
6. «Quando vi è causa pendente per il merito, la denuncia si propone a norma dell'art. 669- <i>quater</i> ».....	» 361
D. AMBITO DI APPLICABILITÀ.....	» 362
Art. 689 – [Provvedimenti immediati].....	» 369
Art. 690 – [Pronuncia sui provvedimenti immediati].....	» 369
Art. 691 – Contravvenzione al divieto del giudice	
di MARCELLO STELLA.....	» 370
A. PROFILI GENERALI.....	» 370
B. SCOPO DELLA NORMA.....	» 377

C. ANALISI DELLA DISPOSIZIONE	p. 378
1. «Se la parte alla quale è fatto divieto di compiere l'atto dannoso»	» 378
2. «o di mutare lo stato di fatto»	» 384
3. «contravviene all'ordine»	» 386
4. «il giudice, su ricorso della parte interessata, può disporre con ordinanza che le cose siano rimesse al pristino stato»	» 387
5. «a spese del contravventore»	» 389

Sezione IV Dei procedimenti di istruzione preventiva

Art. 692 – Assunzione di testimoni di ALBERTO A. ROMANO	» 390
---	-------

A. CENNI SULL'EVOLUZIONE NORMATIVA DELL'ISTITUTO	» 391
B. SCOPO DELL'ISTRUZIONE PREVENTIVA E CONSIDERAZIONI SISTEMATICHE	» 393
C. ANALISI DELLA DISPOSIZIONE	» 396
1. «Chi ha fondato motivo di temere che siano per mancare uno o più testimoni»	» 396
2. «le cui deposizioni possono essere necessarie in una causa da proporre»	» 398
3. (<i>Segue</i>). La superfluità della prova, tra <i>periculum in mora</i> e <i>fumus boni iuris</i>	» 398
4. «può chiedere che ne sia ordinata l'audizione a futura memoria»	» 401

Art. 693 – Istanza di ALBERTO A. ROMANO	» 403
---	-------

A. EVOLUZIONE STORICA DELLA NORMA	» 404
B. SCOPO DELLA DISPOSIZIONE. SOTTRAZIONE DEI PROCEDIMENTI DI ISTRUZIONE PREVENTIVA AL PROCEDIMENTO CAUTELARE UNIFORME	» 404
C. ANALISI DELLA DISPOSIZIONE	» 408
1. «L'istanza si propone con ricorso al giudice che sarebbe competente per la causa di merito». Questioni di giurisdizione	» 408
2. (<i>Segue</i>). Questioni di competenza	» 410
3. (<i>Segue</i>). Competenza in presenza di convenzione di arbitrato	» 411
4. (<i>Segue</i>). Rapporti tra istruzione preventiva e arbitrato	» 413
5. «In caso d'eccezionale urgenza, l'istanza può anche proporsi al tribunale del luogo in cui la prova deve essere assunta»	» 415
6. «Il ricorso deve contenere l'indicazione dei motivi dell'urgenza e dei fatti sui quali debbono essere interrogati i testimoni, e l'esposizione sommaria delle domande o eccezioni alle quali la prova è preordinata»	» 416
7. (<i>Segue</i>). Effetti sulla prescrizione del diritto	» 417

Art. 694 – Ordine di comparizione di ALBERTO A. ROMANO	» 418
--	-------

A. EVOLUZIONE STORICA E SCOPO DELLA NORMA	» 419
B. ANALISI DELLA DISPOSIZIONE	» 420
1. «Il presidente del tribunale o il giudice di pace fissa, con decreto, l'udienza di comparizione e stabilisce il termine perentorio per la notificazione del decreto»	» 420
2. (<i>Segue</i>). Costituzione del convenuto e violazione del termine	p. 421

Art. 695 – Ammissione del mezzo di prova	
di ALBERTO A. ROMANO	p. 422
A. EVOLUZIONE STORICA	» 422
B. SCOPO DELLA NORMA.....	» 423
C. ANALISI DELLA DISPOSIZIONE.....	» 424
1. «Il presidente del tribunale, o il giudice di pace, assunte, quando occorre, sommarie informazioni»	» 424
2. «provvede con ordinanza non impugnabile»	» 425
3. (<i>Segue</i>). Regolamento di competenza; revoca e modificazione dell'ordinanza...	» 428
4. «e, se ammette l'esame testimoniale, fissa l'udienza per l'assunzione e designa il giudice che deve procedervi»	» 430
5. (<i>Segue</i>). Ordinanza di rigetto	» 431
Art. 696 – Accertamento tecnico e ispezione giudiziale	
di ALBERTO A. ROMANO	» 433
A. EVOLUZIONE STORICA	» 433
B. SCOPO DELLA NORMA.....	» 435
C. ANALISI DELLA DISPOSIZIONE.....	» 435
1. «Chi ha urgenza di far verificare, prima del giudizio, lo stato di luoghi o la qualità o la condizione di cose, può chiedere, a norma degli articoli 692 e seguenti, che sia disposto un accertamento tecnico o un'ispezione giudiziale».....	» 435
2. «L'accertamento tecnico e l'ispezione giudiziale, se ne ricorre l'urgenza, possono essere disposti anche sulla persona dell'istante e, se questa vi consente, sulla persona nei cui confronti l'istanza è proposta».....	» 438
3. «L'accertamento tecnico di cui al primo comma può comprendere anche valutazioni in ordine alle cause e ai danni relativi all'oggetto della verifica»	» 440
4. «Il presidente del tribunale o il giudice di pace provvede nelle forme stabilite dagli articoli 694 e 695, in quanto applicabili, nomina il consulente tecnico e fissa la data dell'inizio delle operazioni»	» 441
Art. 696 bis – Consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite	
di ALBERTO A. ROMANO	» 443
A. EVOLUZIONE STORICA	» 444
B. SCOPO DELLA NORMA E SISTEMAZIONE DELL'ISTITUTO	» 445
C. ANALISI DELLA DISPOSIZIONE.....	» 449
1. «L'espletamento di una consulenza tecnica, in via preventiva, può essere richiesto anche al di fuori delle condizioni di cui al primo comma dell'articolo 696»	» 449
2. «ai fini dell'accertamento e della relativa determinazione dei crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito»	» 452
3. «Il giudice procede a norma del terzo comma del medesimo articolo 696»	» 453
4. «Il consulente, prima di provvedere al deposito della relazione, tenta, ove possibile, la conciliazione delle parti. Se le parti si sono conciliate, si forma processo verbale della conciliazione. Il giudice attribuisce con decreto efficacia di titolo esecutivo al processo verbale, ai fini dell'espropriazione e dell'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Il processo verbale è esente dall'imposta di registro»	» 455

5. «Se la conciliazione non riesce, ciascuna parte può chiedere che la relazione depositata dal consulente sia acquisita agli atti del successivo giudizio di merito»	p. 456
6. «Si applicano gli articoli da 191 a 197, in quanto compatibili»	» 457
Art. 697 – <i>Provvedimenti in caso di eccezionale urgenza</i> di ALBERTO A. ROMANO	» 459
A. EVOLUZIONE STORICA	» 459
B. SCOPO DELLA NORMA	» 459
C. ANALISI DELLA DISPOSIZIONE	» 460
1. «In caso d'eccezionale urgenza, il presidente del tribunale o il giudice di pace può pronunciare i provvedimenti indicati negli articoli 694 e 695 con decreto, dispensando il ricorrente dalla notificazione alle altre parti»	» 460
2. «In tal caso può nominare un procuratore, che intervenga per le parti non presenti all'assunzione della prova. Non oltre il giorno successivo, a cura del cancelliere, deve essere fatta notificazione immediata del decreto alle parti non presenti all'assunzione»	» 462
Art. 698 – <i>Assunzione ed efficacia delle prove preventive</i> di ALBERTO A. ROMANO	» 463
A. EVOLUZIONE STORICA	» 464
B. SCOPO DELLA NORMA	» 464
C. ANALISI DELLA DISPOSIZIONE	» 465
1. «Nell'assunzione preventiva dei mezzi di prova si applicano, in quanto possibile, gli articoli 191 e seguenti»	» 465
2. «L'assunzione preventiva dei mezzi di prova non pregiudica le questioni relative alla loro ammissibilità e rilevanza»	» 467
3. «né impedisce la loro rinnovazione nel giudizio di merito»	» 468
4. «I processi verbali delle prove non possono essere prodotti, né richiamati, né riprodotti in copia nel giudizio di merito, prima che i mezzi di prova siano stati dichiarati ammissibili nel giudizio stesso»	» 469
Art. 699 – <i>Istruzione preventiva in corso di causa</i> di ALBERTO A. ROMANO	» 471
A. EVOLUZIONE STORICA E SCOPO DELLA NORMA	» 472
B. ANALISI DELLA DISPOSIZIONE	» 472
1. «L'istanza di istruzione preventiva può anche essere proposta in corso di causa e durante l'interruzione o la sospensione del giudizio. Il giudice provvede con ordinanza»	» 472

Sezione V Dei provvedimenti d'urgenza

Art. 700 – <i>Condizioni per la concessione</i> di RICCARDO CONTE	» 475
A. EVOLUZIONE STORICA DELLA NORMA E SUO SCOPO	» 476

B. ANALISI DELLA DISPOSIZIONE.....	p. 479
1. «Fuori dei casi regolati nelle precedenti sezioni di questo capo»: la natura residuale del provvedimento d'urgenza. Provvedimento d'urgenza e provvedimenti cautelari previsti dal codice civile (con particolare riferimento alle impugnazioni di delibere di assemblea di società o di condominio). Cenni ad un recente contrasto in tema di tutela d'urgenza per erronea segnalazione alla Centrale rischi bancaria (rinvio).....	» 479
2. La funzione integrativa di altri provvedimenti cautelari: a) profili generali.....	» 482
3. (Segue): b) provvedimento d'urgenza e funzione integratrice del sistema delle ipoteche e della trascrizione delle domande giudiziali.....	» 485
4. (Segue): c) provvedimento d'urgenza tra sequestro conservativo e sequestro giudiziario in relazione alla domanda revocatoria (ordinaria e fallimentare) di un contratto di cessione di azienda.....	» 491
5. Provvedimento d'urgenza ed atti esecutivi.....	» 497
6. Provvedimento d'urgenza ed atti conservativi <i>ex art. 2270 c.c.</i>	» 499
7. Strumentalità e provvisorietà del provvedimento d'urgenza. Inammissibilità del ricorso <i>ex art. 111, 7° co., cost.</i>	» 503
8. Il <i>periculum in mora</i>	» 509
9. Il diritto da far valere in via ordinaria: a) in generale. Irrilevanza degli interessi di mero fatto. Gli interessi legittimi.....	» 510
10. (Segue): b) l'ipotesi di un diritto costituzionale non riconosciuto da una norma ordinaria. Cenni all'ipotesi del conflitto tra norma ordinaria e norma comunitaria.....	» 511
11. (Segue): c) alcuni equivoci. Sull'erronea esclusione del provvedimento d'urgenza ad alcuni processi caratterizzati da celerità.....	» 515
12. Caratteristiche del pregiudizio: a) l'imminenza.....	» 516
13. Caratteristiche del pregiudizio: b) l'irreparabilità. L'interpretazione restrittiva di Satta ai soli diritti assoluti e le aperture di Andrioli. La nozione di irreparabilità connessa alla persona titolare del diritto. Irreparabilità ed azioni costitutive.....	» 518
14. (Segue): irreparabilità e tutela dei diritti di credito: c-a) i primi passi.....	» 527
15. (Segue): c-b) la tutela del diritto di credito quale strumento di un diritto «a monte».....	» 531
16. (Segue): c-c) riflessioni della dottrina e della giurisprudenza con particolare riferimento alle garanzie a prima richiesta.....	» 532
17. (Segue): c-d) la tutela dei beni infungibili (in senso lato). Il «rapporto di residualità invertita» tra sequestro giudiziario e provvedimento d'urgenza.....	» 535
18. (Segue): c-e) l'obbligo di concludere un contratto.....	» 544
19. (Segue): c-f) la tutela del diritto di credito in quanto tale: la tutela delle obbligazioni pecuniarie.....	» 548
20. La domanda cautelare.....	» 554
21. Forma della domanda.....	» 555
22. Contenuto del provvedimento d'urgenza.....	» 555
Art. 701 – [Competenza].....	» 557
Art. 702 – [Procedimento].....	» 557

CAPO III *BIS*
DEL PROCEDIMENTO SOMMARIO DI COGNIZIONE

Art. 702 bis – Forma della domanda. Costituzione delle parti di ROBERTA TISCINI	p. 560
A. SCOPO DELLA NORMA. CENNI STORICI E COMPARATIVISTICI	» 561
B. (<i>Segue</i>). IL PROCEDIMENTO SOMMARIO DI COGNIZIONE, TRA IL MODELLO SENZA GIUDICATO DELL'ART. 19, D.L.G. N. 5/2003 (ABROGATO) E QUELLO DEGLI ARTT. 702 bis SS. C.P.C. CHE NEL GIUDICATO TORNA A PROIETTARSI.....	» 563
C. (<i>Segue</i>). PROCEDIMENTO SOMMARIO DI COGNIZIONE E TUTELA DICHIARATIVA	» 565
D. (<i>Segue</i>). LA NATURA SOMMARIA O PIENAMENTE COGNITIVA DEL RITO. CENNI GENERALI.....	» 569
E. LA NATURA DI RITO ALTERNATIVO AL GIUDIZIO ORDINARIO DI COGNIZIONE	» 571
F. LA CONVERTIBILITÀ DEL RITO SOMMARIO IN RITO PIENAMENTE COGNITIVO. QUALI MODELLI DI COGNIZIONE PIENA POSSONO ACCOGLIERE LA CONVERSIONE?	» 573
G. (<i>Segue</i>). LA COMPATIBILITÀ TRA RITO SOMMARIO ED ALTRI PROCESSI SPECIALI A COGNIZIONE PIENA. IL PROBLEMA DELL'OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO.....	» 580
H. (<i>Segue</i>). LA COMPATIBILITÀ DEL RITO SOMMARIO CON LE OPPOSIZIONI ESECUTIVE E CON IL PROCEDIMENTO CAUTELARE UNIFORME.....	» 584
I. LA NATURA SOMMARIA O PIENAMENTE COGNITIVA DEL RITO DEGLI ARTT. 702 bis SS. C.P.C. QUANDO UTILIZZATO NELLA PROSPETTIVA DELLA RIDUZIONE E SEMPLIFICAZIONE DEI RITI.....	» 587
L. ANALISI DELLA DISPOSIZIONE	» 590
1. «Nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica».....	» 590
2. (<i>Segue</i>). La competenza e l'ambito di applicazione con riferimento al d.lg. n. 150/2011 sulla riduzione e semplificazione dei riti.....	» 594
3. (<i>Segue</i>). Considerazioni di sintesi sull'ambito di applicazione.....	» 596
4. «la domanda può essere proposta con ricorso al tribunale competente. Il ricorso, sottoscritto a norma dell'articolo 125, deve contenere le indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5) e 6) e l'avvertimento di cui al numero 7) del terzo comma dell'articolo 163»	» 598
5. (<i>Segue</i>). Le altre disposizioni dedicate all'introduzione del rito ordinario applicabili a quello sommario.....	» 601
6. «A seguito della presentazione del ricorso il cancelliere forma il fascicolo d'ufficio e lo presenta senza ritardo al presidente del tribunale, il quale designa il magistrato cui è affidata la trattazione del procedimento»	» 604
7. «Il giudice designato fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti» ..	» 605
8. «assegnando il termine per la costituzione del convenuto, che deve avvenire non oltre dieci giorni prima dell'udienza; il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato al convenuto almeno trenta giorni prima della data fissata per la sua costituzione»	» 606
9. «Il convenuto deve costituirsi mediante deposito in cancelleria della comparsa di risposta, nella quale deve proporre le sue difese e prendere posizione sui fatti posti dal ricorrente a fondamento della domanda, indicare i mezzi di prova di cui intende avvalersi e i documenti che offre in comunicazione, nonché formulare le conclusioni. A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non sono rilevabili d'ufficio».....	» 607
10. (<i>Segue</i>). Il contenuto della comparsa di risposta. Gli elementi imposti a pena di decadenza.....	» 611
11. (<i>Segue</i>). Il contenuto della comparsa di risposta non imposto a pena di decadenza	» 613

12. (<i>Segue</i>). Qualche ulteriore considerazione intorno al regime rigido di preclusioni	p. 616
13. «Se il convenuto intende chiamare un terzo in garanzia deve, a pena di decadenza, farne dichiarazione nella comparsa di costituzione e chiedere al giudice designato lo spostamento dell'udienza. Il giudice, con decreto comunicato dal cancelliere alle parti costituite, provvede a fissare la data della nuova udienza assegnando un termine perentorio per la citazione del terzo. La costituzione del terzo in giudizio avviene a norma del quarto comma»	» 618
14. (<i>Segue</i>). Il processo oggettivamente cumulato, limiti in punto di competenza e di compatibilità del rito sommario con quello laburistico	» 620
15. (<i>Segue</i>). Possibilità e limiti nella realizzazione del processo oggettivamente cumulato	» 622
16. (<i>Segue</i>). Considerazioni di sintesi sul processo oggettivamente cumulato	» 624
17. (<i>Segue</i>). Il processo soggettivamente cumulato. La chiamata in causa del terzo	» 625
18. (<i>Segue</i>). Le altre ipotesi di intervento (volontario o <i>iussu iudicis</i>)	» 628
19. Qualche altra considerazione di tipo procedimentale. L'applicabilità al rito sommario del calendario del processo	» 629
 Art. 702 ter – Procedimento	
di ROBERTA TISCINI	» 633
A. SCOPO DELLA NORMA E PROFILI STORICI	» 634
B. LO SVOLGIMENTO NECESSARIO DELL'UDIENZA	» 634
C. ANALISI DELLA DISPOSIZIONE	» 636
1. «Il giudice, se ritiene di essere incompetente, lo dichiara con ordinanza»	» 636
2. (<i>Segue</i>). Gli altri casi di chiusura del processo per ragioni processuali	» 638
3. (<i>Segue</i>). L'ammissibilità del regolamento di giurisdizione	» 640
4. «Se rileva che la domanda non rientra tra quelle indicate nell'art. 702 bis, il giudice, con ordinanza non impugnabile, la dichiara inammissibile»	» 641
5. «Nello stesso modo provvede sulla domanda riconvenzionale»	» 645
6. «Se ritiene che le difese svolte dalle parti richiedono un'istruzione non sommaria, il giudice, con ordinanza non impugnabile, fissa l'udienza di cui all'art. 183. In tal caso si applicano le disposizioni del libro II»	» 646
7. (<i>Segue</i>). Qualche ulteriore considerazione intorno al potere giudiziario di conversione del rito	» 649
8. «Quando la causa relativa alla domanda riconvenzionale richiede un'istruzione non sommaria, il giudice ne dispone la separazione»	» 653
9. «Se non provvede ai sensi dei commi precedenti, alla prima udienza il giudice, sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione rilevanti in relazione all'oggetto del provvedimento richiesto e provvede con ordinanza all'accoglimento o al rigetto della domanda»	» 655
10. (<i>Segue</i>). La qualificazione del rito come "sommario" o "semplificato"	» 659
11. «L'ordinanza è provvisoriamente esecutiva e costituisce titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale»	» 662
12. «Il giudice provvede in ogni caso sulle spese del procedimento ai sensi degli articoli 91 e seguenti»	» 663
13. (<i>Segue</i>). La compatibilità del procedimento sommario di cognizione con la mediazione obbligatoria	» 664
14. (<i>Segue</i>). L'applicabilità al procedimento sommario di cognizione della sospensione del processo	» 666

Art. 702 quater – Appello	
di ROBERTA TISCINI	p. 667
A. SCOPO DELLA NORMA. RINVIO	» 668
B. ANALISI DELLA DISPOSIZIONE	» 668
1. «L'ordinanza emessa ai sensi del sesto comma dell'articolo 702 <i>ter</i> produce gli effetti di cui all'articolo 2909 del codice civile»	» 668
2. (<i>Segue</i>). Necessità o facoltatività dell'espreso richiamo all'art. 2909 c.c.	» 674
3. (<i>Segue</i>). Pregi e difetti dell'attitudine al giudicato dell'ordinanza sommaria	» 675
4. «se non è appellata entro trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione»	» 677
5. «Sono ammessi nuovi mezzi di prova e nuovi documenti quando il collegio li ritiene indispensabili ai fini della decisione»	» 681
6. «ovvero la parte dimostra di non aver potuto proporli nel corso del procedimento sommario per causa ad essa non imputabile»	» 685
7. «Il presidente del collegio può delegare l'assunzione dei mezzi istruttori ad uno dei componenti del collegio»	» 686
8. (<i>Segue</i>). Lammissibilità di altri mezzi di impugnazione	» 686
9. Il procedimento sommario di cognizione ed il filtro in appello: una incompatibilità dichiarata	» 687

CAPO IV

DEI PROCEDIMENTI POSSESSORI

Art. 703 – Domande di reintegrazione e di manutenzione nel possesso	
di ALESSANDRA VILLECCO	» 691
A. L'EVOLUZIONE DELLA TUTELA POSSESSORIA E I SUOI PRESUPPOSTI	» 692
B. SCOPO DELLA NORMA	» 695
C. ANALISI DELLA DISPOSIZIONE	» 695
1. «Le domande di reintegrazione e di manutenzione nel possesso si propongono con ricorso»	» 695
2. «al giudice competente a norma dell'art. 21»	» 700
3. «Il giudice provvede ai sensi degli artt. 669 <i>bis</i> e seguenti, in quanto compatibili»	» 702
4. «L'ordinanza che accoglie o respinge la domanda»	» 709
5. «è reclamabile ai sensi dell'art. 669 <i>terdecies</i> »	» 712
6. «Se richiesto da una delle parti, entro il termine perentorio di sessanta giorni decorrente dalla comunicazione del provvedimento... il giudice fissa dinanzi a sé l'udienza per la prosecuzione del giudizio di merito»	» 716
7. «Si applica l'art. 669 <i>novies</i> , terzo comma»	» 718
8. (<i>Segue</i>). L'attuazione del provvedimento possessorio	» 719
Art. 704 – Domande di provvedimento possessorio nel corso di giudizio petitorio	
di ALESSANDRA VILLECCO	» 722
A. SCOPO DELLA NORMA	» 722
B. ANALISI DELLA DISPOSIZIONE	» 722
1. «Ogni domanda relativa al possesso, per fatti che avvengono durante la pendenza del giudizio petitorio, deve essere proposta davanti al giudice di quest'ultimo»	» 722

2. «La reintegrazione nel possesso può essere tuttavia domandata al giudice competente a norma dell'art. 703 il quale dà i provvedimenti temporanei indispensabili»	p.	725
3. «ciascuna delle parti può proseguire il giudizio dinanzi al giudice del petitorio, ai sensi dell'art. 703»	»	726
Art. 705 – Divieto di proporre giudizio petitorio		
di ALESSANDRA VILLECCO.....	»	730
A. SCOPO DELLA NORMA.....	»	730
B. ANALISI DELLA DISPOSIZIONE.....	»	731
1. «Il convenuto nel giudizio possessorio non può proporre giudizio petitorio»	»	731
2. «finché il primo giudizio non sia definito e la decisione non sia stata eseguita»	»	736
3. «Il convenuto può tuttavia proporre il giudizio petitorio quando dimostra che la esecuzione del provvedimento possessorio non può compiersi per fatto dell'attore»	»	738
<i>Indice analitico</i>	»	741